

ALLEGATO A
delibera n. 250/25/CONS

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI *PROMINENCE* DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI INTERESSE GENERALE**

1. Definizioni.....	1
2. Ambito di applicazione e finalità.....	3
3. Servizi di interesse generale.....	3
4. Dispositivi e interfacce utente oggetto delle misure.....	6
5. Soggetti destinatari delle misure.....	7
6. Modalità di implementazione delle misure.....	8
7. Disposizioni sull'individuazione dei soggetti aggregatori intermediari.....	10
8. Disposizioni finali.....	12

1. Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

- *Legge istitutiva*: la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;
- *Regolamento europeo sulla libertà dei media*: Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che

modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media);

- *Regolamento icona DTT*: il Regolamento adottato con delibera n. 259/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “*Definizione dell'icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre*”;
- Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- interfaccia utente: un servizio che controlla o gestisce l’accesso ai servizi di media che forniscono programmi e il loro utilizzo e che consente agli utenti di scegliere servizi di media o contenuti mediatici. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle presenti Linee guida gli *app store* e le funzioni relative alle componenti *software* delle interfacce che prevedono una richiesta individuale da parte dell’utente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni che consentono di collocare i servizi di interesse generale nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti oppure nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti);
- *home page* di navigazione o *home page*: il punto di accesso ai servizi forniti su un dispositivo; tramite una struttura di navigazione, costituita da una o più finestre a scorrimento, *l’home page* fornisce una visuale organizzata di tutti i servizi fruibili sul dispositivo;
- servizi commerciali di media: tutti i servizi di media che non sono offerti dal fornitore del servizio pubblico;
- “impresso sul mercato”: il singolo prodotto – non il tipo di prodotto – è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato italiano, ossia quando un fabbricante o un importatore fornisce il prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta;
- “applicazioni aggregatrici”: applicazioni che aggregano i servizi di interesse generale in accordo ai tre raggruppamenti riportati ai punti 25.ii., 25.iii. e 25.iv.;
- “aggregatori intermediari”: soggetti responsabili della realizzazione, della gestione e dell’aggiornamento delle applicazioni aggregatrici.

2. Per quanto non espressamente previsto al punto precedente, si rimanda alle disposizioni del *Tusma*.

2. Ambito di applicazione e finalità

3. Le presenti Linee guida sono volte a definire i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico come “*servizio di interesse generale*” al fine di darne adeguato rilievo (*prominence*), come previsto dall’articolo 29, commi 1 e 2, del *Tusma*.

4. Allo scopo di assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione, l’articolo 29 del *Tusma* prevede, al comma 1, che debba essere garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma. Il successivo comma 2 attribuisce all’Autorità il compito di definire, mediante linee guida, i criteri di qualificazione di un servizio quale servizio di interesse generale, nonché le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o, ancora, i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l’osservanza di quanto previsto al comma 1.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal legislatore, le presenti Linee guida definiscono il paniere di servizi di interesse generale a cui deve essere fornito adeguato rilievo e individuano i dispositivi interessati dalle misure, i destinatari delle previsioni e le modalità di implementazione.

3. Servizi di interesse generale

6. Il paniere di servizi di interesse generale include:

- i. i servizi di media audiovisivi e radiofonici distribuiti gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su ogni piattaforma in *broadcasting* e *online* (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente della concessionaria del servizio pubblico);
- ii. i servizi commerciali di media audiovisivi nazionali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S)¹ e *online* in presenza di un titolo abilitativo per la trasmissione dello stesso servizio in DVB-T o DVB-S (ossia i canali lineari televisivi, la *catch-up tv*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in

¹ Includere successive versioni degli *standard* citati.

broadcasting)² con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione”, così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS,³ e che dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, nonché quelli con genere di programmazione di tipo tematico “bambini e ragazzi” e tematico “cultura”, così come definiti dalla medesima delibera n. 116/21/CONS;

- iii. i servizi commerciali di media audiovisivi locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S)⁴ e *online* in presenza di un titolo abilitativo per la trasmissione dello stesso servizio in DVB-T (ossia i canali lineari televisivi, la *catch-up tv*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*) che a) dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, b) non prevedono la trasmissione di programmi di televendita nella fascia oraria tra le 7 e le 24 per più del 20% del tempo di programmazione, c) hanno previsto nella programmazione giornaliera, nell’anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due edizioni di notiziari con valenza locale, d) hanno impiegato, nell’anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due giornalisti a tempo indeterminato e/o determinato. Le quattro condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere cumulativamente verificate;
- iv. i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DAB+, AM, FM)⁵;
- v. i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S)⁶ e *online* in presenza di un titolo abilitativo per la trasmissione dello stesso servizio in DAB+, AM o FM (ossia i canali lineari radiofonici, la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili

² Le *web tv* sono escluse dal paniere dei servizi di interesse generale.

³ Cfr. delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”.

⁴ Includere successive versioni degli *standard* citati.

⁵ Includere successive versioni degli *standard* citati.

⁶ Includere successive versioni degli *standard* citati.

gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*)⁷.

7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che ritengono di offrire servizi che rientrano nell'ambito del paniere dei servizi di interesse generale in accordo a quanto previsto al punto precedente, inviano formale richiesta all'Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale.
8. I servizi per i quali si richiede l'inserimento nella lista dei servizi di interesse generale rispettano i requisiti previsti al punto 6 del presente paragrafo e sono distribuiti e disponibili all'utente all'atto dell'invio della domanda di inserimento in lista.
9. Le richieste incomplete o erroneamente compilate sono considerate inammissibili.
10. I fornitori dei servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DAB+, AM, FM) non sono tenuti ad inviare all'Autorità la richiesta di cui al punto 7 del presente paragrafo.
11. Al termine della valutazione delle richieste pervenute, e comunque non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, l'Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali servizi di interesse generale.
12. I fornitori dei servizi inclusi nella lista dei servizi di interesse generale sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione della procedura sopra descritta, anche circa l'eventuale estinzione del titolo abilitativo o del rapporto con l'operatore di rete che trasporta il contenuto, affinché l'Autorità possa valutare nuovamente l'inclusione del servizio nel paniere dei servizi di interesse generale.
13. I fornitori di nuovi servizi, offerti successivamente alla pubblicazione della lista e soddisfacenti i criteri individuati nel presente provvedimento, possono inviare formale richiesta all'Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, indicando il servizio proposto quale servizio di interesse generale e specificando che è un servizio di nuova introduzione.
14. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della lista, l'Autorità avvia una procedura finalizzata all'aggiornamento della predetta lista, al fine di tenere conto di eventuali cambiamenti intercorsi nel periodo successivo alla pubblicazione e di eventuali comunicazioni da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ad

⁷ Le *web radio* sono escluse dal paniere dei servizi di interesse generale.

esito di tale procedura, l'Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista aggiornata. Tale procedura si ripete annualmente a partire dalla data di pubblicazione della lista.

15. In corrispondenza di ogni aggiornamento della lista dei servizi di interesse generale, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della lista aggiornata, i soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 5, aggiornano i servizi di interesse generale sui dispositivi e sulle interfacce utente oggetto delle misure.

16. La qualifica di servizio di interesse generale è revocata nel caso in cui un servizio non rispetti più i requisiti previsti al presente paragrafo per l'inserimento nel paniere dei servizi di interesse generale.

4. Dispositivi e interfacce utente oggetto delle misure

17. È fornito adeguato rilievo ai servizi di interesse generale su tutti i dispositivi e le interfacce utente che consentono l'accesso a tali servizi, così come definiti al paragrafo 3, tra cui i televisori connettabili a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo al fine di fornire accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici, quali *dongle* e *box set*, i dispositivi installati nei veicoli, quali le autoradio e i sistemi di *in-car infotainment*, le radio domestiche, le radio portatili, nonché le interfacce utente che consentono l'accesso ai servizi di interesse generale sui dispositivi sopra elencati.

18. Ad eccezione dei dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli e delle radio domestiche e portatili, le misure di cui alle presenti Linee guida entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale e si applicano a tutte le interfacce utente e a tutti i dispositivi, individuati al presente paragrafo, anche a quelli che sono stati già immessi sul mercato e che risultano ancora presenti nelle catene di produzione o di manutenzione e di aggiornamento del *software*.

19. Per quanto concerne i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli e le radio domestiche e portatili, le misure di cui alle presenti Linee guida entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione della presente delibera e si applicano a tutte le interfacce utente e a tutti i dispositivi, individuati al presente paragrafo, anche a quelli che sono stati già immessi sul mercato e che risultano ancora presenti nelle catene di produzione o di manutenzione e di aggiornamento del *software*. La previsione concernente l'inclusione opzionale di un tasto meccanico, di cui al successivo punto 29, riguarda solo i dispositivi con data di produzione a partire da dodici mesi dopo la pubblicazione della presente delibera.

20. L'elenco delle tipologie di dispositivi e interfacce utente sopra riportate, oggetto delle disposizioni previste nelle presenti Linee guida, è riportato nell'Allegato B alla presente delibera.

21. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti Linee guida:

- i. i dispositivi e le interfacce utente che consentono l'accesso ai servizi di interesse generale solo a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media;
- ii. i dispositivi non connettabili a Internet che non presentano una interfaccia utente con una *home page* di navigazione;
- iii. *smart speaker, smartphone, tablet, personal computer* e *console* di gioco.

5. Soggetti destinatari delle misure

22. I destinatari delle disposizioni indicate nelle presenti Linee guida sono i produttori di dispositivi idonei alla ricezione di segnali audiovisivi e radiofonici, così come individuati al paragrafo 4, i soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente (quali gli sviluppatori e i gestori delle interfacce utente) e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tali soggetti sono quelli che gestiscono, a seconda dei casi che sono elencati, i rapporti contrattuali con i fornitori di servizi di media, al fine di garantire il corretto posizionamento delle relative applicazioni sulle interfacce utente.

23. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti Linee guida:

- i) i produttori dei dispositivi che consentono l'accesso ai servizi di interesse generale solo a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media, nonché i soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente ivi installate;
- ii) i produttori dei dispositivi non connettabili a Internet che non presentano una interfaccia utente con una *home page* di navigazione;
- iii) i produttori di *smart speaker, smartphone, tablet, personal computer* e *console* di gioco, nonché i soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente ivi installate.

6. Modalità di implementazione delle misure

24. Al fine di assicurare adeguato rilievo ai servizi di interesse generale definiti al paragrafo 3, i soggetti destinatari delle disposizioni, individuati al paragrafo 5, prevedono, sui dispositivi elencati al paragrafo 4 ad esclusione dei dispositivi installati nei veicoli e delle radio domestiche e portatili, una porzione di spazio – all’interno di una striscia o riga già esistente e contenente icone o riquadri relativi agli altri contenuti presenti in *home page*, oppure in una striscia o riga *ad hoc*, di dimensioni non inferiori a quelle di altre strisce o righe contenenti icone o riquadri relativi agli altri contenuti presenti in *home page* –, immediatamente visibile nella *home page* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all’utente, organizzata come di seguito indicato.

25. Nelle prime posizioni della striscia, dopo l’icona di cui al *Regolamento icona DTT*,⁸ che consente di accedere ai canali – nazionali e locali – della televisione digitale terrestre e ai servizi distribuiti via satellite, sono riportate nell’ordine:

- i. le applicazioni dei fornitori dei servizi audiovisivi generalisti nazionali di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3, posizionate in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre;
- ii. un’applicazione “*Tv locali*” che consente di accedere ai servizi audiovisivi locali di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3, posizionati in ordine di attribuzione del numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre;
- iii. un’applicazione “*Tv nazionali*” che consente di accedere agli altri servizi audiovisivi nazionali di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3, posizionati in ordine di attribuzione del numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre e, a seguire, per gli eventuali servizi che non hanno LCN, in ordine alfabetico;
- iv. un’applicazione “*Radio*” che consente di accedere ai servizi radiofonici di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3, posizionati in

⁸ In merito al posizionamento dell’icona che consente di accedere ai canali DTT, il *Regolamento icona DTT* prevede che l’icona o il riquadro sia: *i.* preselezionata/o, ossia immediatamente selezionabile dall’utente (in *focus*), nel momento in cui l’utente accede alla *home page*, oppure *ii.* inserita/o tra le prime tre posizioni del *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT (porzione o striscia di schermo, presente nelle *home page* delle interfacce utente, contenente le icone delle applicazioni che consentono di accedere a servizi e contenuti audiovisivi distribuiti tramite Internet), oppure *iii.* selezionabile con al massimo uno spostamento del cursore (uno spostamento a sinistra o a destra oppure uno spostamento in alto o in basso) nel momento in cui l’utente accede alla *home page*.

ordine alfabetico in accordo alla denominazione del servizio così come registrata presso il Ministero competente.

26. Le applicazioni dei servizi di interesse generale sono presentate all'utente, e quindi da quest'ultimo immediatamente visibili, secondo le modalità sopra previste, ma non sono necessariamente preinstallate sui dispositivi oggetto delle misure.

27. Nel caso in cui alcune applicazioni dei servizi di interesse generale non fossero disponibili al momento di entrata in vigore della presente disciplina, i soggetti destinatari delle disposizioni, individuati al paragrafo 5, inseriscono le applicazioni dei servizi di interesse generale in *home page* appena le stesse risultano disponibili.

28. Le attività di realizzazione, gestione e aggiornamento delle applicazioni dei servizi audiovisivi generalisti nazionali di interesse generale, di cui al punto 25.i., sono responsabilità dei relativi fornitori. Le attività di realizzazione, gestione e aggiornamento delle applicazioni che aggregano i servizi di interesse generale in accordo ai tre raggruppamenti riportati ai punti 25.ii., 25.iii. e 25.iv., sono responsabilità dei soggetti aggregatori intermediari, così come dettagliato nel paragrafo 7.

29. I soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 5, prevedono, sulle interfacce utente dei dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli e sulle interfacce utente delle radio domestiche e delle radio portatili, un unico punto di accesso ai servizi di media radiofonici in *broadcasting* DAB+, AM e FM di interesse generale, definiti al paragrafo 3, immediatamente e chiaramente visibile (realizzabile con un'icona nella schermata principale della *home page* o della *dashboard* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all'utente, di dimensioni non inferiori alle analoghe icone nella stessa schermata, unitamente, in via opzionale, a un apposito comando vocale). I soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 5, possono prevedere, in aggiunta a quanto sopra disposto, la presenza di un tasto meccanico immediatamente e chiaramente visibile.

30. Le previsioni di cui al presente paragrafo non pregiudicano la possibilità per l'utente di personalizzare la configurazione dell'interfaccia – come previsto dal *Regolamento europeo sulla libertà dei media* – e, quindi, di modificare la posizione delle icone in accordo alle proprie preferenze tramite intervento autonomo ed esplicito dell'utente. In ogni caso, la posizione delle icone non può essere modificata in base a logiche algoritmiche o automatiche.

31. Resta impregiudicata per i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici la facoltà di stipulare accordi di natura commerciale con i gestori delle interfacce utente e i

produttori dei dispositivi al fine di riservarsi una posizione di rilievo nel restante spazio a disposizione.

32. In un'ottica di *better regulation*, per ridurre l'onere derivante dall'implementazione delle misure previste nel presente paragrafo e per agevolarne il rispetto, si ritiene opportuno circoscrivere ad una porzione limitata delle *home page* dei dispositivi lo spazio in cui sono visualizzati i raggruppamenti dei servizi di interesse generale tramite delle applicazioni *ad hoc*, evitando inoltre di modificare l'*hardware* dei dispositivi interessati. Le misure previste nel presente paragrafo risultano, quindi, le minime necessarie per conseguire l'obiettivo di garantire adeguata rilevanza ai servizi di interesse generale, con il fine ultimo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile.

7. Disposizioni sull'individuazione dei soggetti aggregatori intermediari

33. Gli aggregatori intermediari sono individuati tramite accordo dei fornitori di servizi di media nell'ambito di una trattativa commerciale.

34. Gli aggregatori intermediari:

- i. sono titolari di autorizzazione come fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi del *Tusma*, alla data di pubblicazione delle presenti Linee guida;
- ii. sviluppano, per uno o più raggruppamenti previsti dall'Autorità – “*Tv locali*”, “*Tv nazionali*” e “*Radio*” – e per tutti i sistemi operativi installati sui dispositivi oggetto delle misure di *prominence*, come individuati al paragrafo 4, una applicazione aggregatrice in grado di integrare le applicazioni di ciascun servizio di interesse generale distribuito *online*;
- iii. fungono da intermediario tra i fornitori di servizi di media, da un lato, e i produttori di dispositivi e i gestori e gli sviluppatori delle interfacce utente, dall'altro;
- iv. sono incaricati dello sviluppo, della gestione, dell'aggiornamento e della manutenzione delle applicazioni aggregatrici;
- v. mettono in atto aggiornamenti periodici delle applicazioni aggregatrici per garantire il tempestivo inserimento ed aggiornamento delle applicazioni dei servizi di interesse generale;
- vi. assicurano la presentazione dei servizi di interesse generale nell'applicazione aggregatrice “*Radio*” in accordo alla denominazione registrata presso il Ministero competente in occasione del rilascio del titolo abilitativo;

- vii. non hanno alcuna responsabilità editoriale rispetto ai contenuti erogati dai fornitori di servizi di media i cui servizi sono inclusi nelle applicazioni aggregatrici;
 - viii. operano nel rispetto dell'integrità, univocità e autonomia editoriale delle applicazioni dei singoli servizi di interesse generale.
35. Gli aggregatori intermediari valutano, *inter alia*, d'accordo con i fornitori di servizi di media, la possibilità di:
- i. prevedere dei raggruppamenti di secondo livello all'interno delle applicazioni aggregatrici;
 - ii. definire modalità tecniche che consentano di ricevere esclusivamente i servizi di media locali dell'area tecnica dove è ubicato il dispositivo ricevente;
 - iii. prevedere raggruppamenti per editore nelle tre applicazioni aggregatrici;
 - iv. prevedere una sezione o un'unica icona specificatamente dedicata al genere programmazione “*bambini e ragazzi*” all'interno delle applicazioni aggregatrici;
 - v. prevedere per la denominazione delle applicazioni dei servizi di interesse generale, in alcuni casi, il nome del marchio piuttosto che il nome del fornitore del servizio di media;
 - vi. definire la collocazione di eventuali servizi di interesse generale aventi rapporti societari con più di un fornitore.
36. Al fine di consentire ai fornitori di servizi di media di individuare un soggetto di comprovata esperienza e competenza nel settore dei servizi di media, i soggetti interessati a rivestire il ruolo di aggregatori intermediari relazionano circa:
- i. le attività svolte nel comparto dei servizi di media, specificandone la durata;
 - ii. le attività svolte per la verifica di conformità degli apparati di ricezione di servizi di media, specificandone la durata;
 - iii. le attività svolte come fornitore di servizi di guida ai programmi audiovisivi, specificandone la durata;
 - iv. la presenza di accordi (quali MoU o collaborazioni tecniche) con produttori di apparati di ricezione di servizi di media, enti europei ed internazionali, fornitori di servizi di media pubblici e privati, aventi ad oggetto attività finalizzate a realizzare servizi a supporto della fornitura di servizi di media;

- v. l'esperienza maturata nella partecipazione a programmi di certificazione di dispositivi.

8. Disposizioni finali

37. Al fine di individuare le eventuali misure volte ad adattare le presenti Linee guida alle innovazioni tecnologiche e agli sviluppi di mercato, nonché di valutare l'impatto sulle stesse di *standard* quali il DVB-I e il DRM e di proporre, discutere ed esaminare eventuali questioni rilevanti ai fini dell'implementazione della presente disciplina, si prevede la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS. Le riunioni del Tavolo tecnico permanente sono convocate nel momento in cui emergono tematiche che hanno potenziale ripercussione sulla presente disciplina. Eventuali tematiche, oggetto dei lavori del Tavolo tecnico permanente, che comportano una eventuale modifica o integrazione delle presenti Linee guida, sono sottoposte a una fase preliminare di consultazione pubblica nazionale. Resta ferma l'attuazione della disciplina di cui alle presenti Linee guida secondo i tempi e le modalità ivi previsti, che non sono in alcun modo modificabili in conseguenza della eventuale discussione, nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico, di tematiche connesse all'implementazione delle misure.

38. Tutti i soggetti destinatari delle previsioni riportate nelle presenti Linee guida informano tempestivamente l'Autorità circa le misure messe in atto al fine di ottemperare alle disposizioni ivi previste.

39. L'Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della *Legge Istitutiva*.

40. L'Autorità si riserva di rivedere le presenti Linee guida, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione delle stesse, al fine di tener conto della futura evoluzione tecnologica e di mercato, delle prossime indicazioni a livello europeo e dell'esperienza derivante dall'attuazione della presente disciplina.